



PROTOCOLLO...../2014

SETTORE PROTEZIONE CIVILE

AVVISO DI DEPOSITO

IL SINDACO

Premesso che La Legge 21/11/2000 n. 353, legge-quadro in materia di incendi boschivi, prescrive all'articolo 10 quanto segue:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco il pascolo e la caccia. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1. Considerato che Questo Comune pur non avendo ancora redatto il catasto incendio, accreditandosi presso il sito della SIMONTAGNA ED IN COLLABORAZIONE CON IL CORPO FORESTALE DELLO STATO COMANDO STAZIONE DI APRIGLIANO E' RIUSCITA A RILEVARE LE PERTICELLE INTERESSATE DAL FUOCO NEGLI ANNI 2012 - 2013.

RENDE NOTO

Che **dal 22 DICEMBRE 2014 al 21 GENNAIO 2015** sono depositati e pubblicati sull'albo pretorio del Comune di Aprigliano **per giorni 30 (trenta) consecutivi** gli



elenchi dei predetti soprassuoli, così per come previsto dall'articolo 10 comma 2 della citata legge 353/2000

Che durante tale periodo chiunque potrà prenderne visione e presentare osservazioni da redigere in carta semplice, presentando all'ufficio protocollo del Comune sito in Aprigliano Via Santa Maria Vico le eventuali osservazioni;

Che l'elenco delle aree percorse da Incendi è composta dall'allegato 1 - Elenco delle particelle catastali interessate dal fuoco.

Il messo comunale avrà cura di annotare sul foglio di pubblicazione del presente avviso le date di inizio e fine pubblicazione

Il termine del 21 GENNAIO 2015 è perentorio.

Aprigliano 22 DICEMBRE 2014

P. II SINDACO
f.to ANDREA MUTO